

STUDIO GIULIANO

CONSULENZA TRIBUTARIA • SOCIETARIA • DEL LAVORO • CONTRATTUALE • REVISIONE CONTABILE

Nicola Giuliano Dottore commercialista
Raffaella Arbini Dottore commercialista

Aldo Fazzini Consulente aziendale
Marco Monaco Consulente aziendale

Ai gentili Clienti Loro sedi

Circolare n. 1/2026 – Legge di Bilancio 2026 / Novità per le Imprese

Sul Supplemento Ordinario n. 42 alla G.U. 30.12.2025 n. 301 è stata pubblicata la L. 30.12.2025 n. 199 (legge di bilancio 2026), in vigore dall'1.1.2026.

Di seguito si riepilogano le principali novità in materia fiscale e di agevolazioni per le imprese, contenute nella legge di bilancio 2026.

| | |
|--|--|
| Condizioni di accesso al regime forfetario Comma 27 | Si applica anche per il 2026 l'innalzamento da 30.000 a 35.000 euro del limite di reddito di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente quale condizione di accesso e permanenza al regime forfetario di cui alla legge n. 190/2014, già applicato per il 2025 in base alle disposizioni dell'art. 1, co. 12, della legge n. 207/2024. Pertanto, coloro che nel 2025 hanno percepito redditi da lavoro dipendente o assimilati non superiori a 35.000 euro, potranno accedere al regime forfetario nel 2026 ovvero, coloro che già applicano il regime forfetario potranno continuare a fruirne nel 2026. |
| Assegnazione agevolata di beni ai soci e trasformazione in società semplice Comma 35 - 40 | Le Snc, Sas, S.r.l., S.p.A. e S.a.p.a. che, entro il 30/09/26, assegnano o cedono ai soci: <ul style="list-style-type: none">• beni immobili, diversi da quelli strumentali per destinazione, ossia:<ul style="list-style-type: none">✓ immobili strumentali per natura, sempre che siano concessi in locazione, comodato, o, comunque, non direttamente utilizzati dall'impresa (sono, invece, esclusi dall'agevolazione i beni immobili strumentali per natura utilizzati esclusivamente per l'esercizio dell'impresa da parte del loro possessore);✓ immobili alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa;✓ immobili abitativi che concorrono a formare il reddito d'impresa secondo le disposizioni di cui all'art. 90 del Tuir.• beni mobili iscritti in pubblici registri (natanti, aeromobili, autovetture, etc.) non utilizzati come beni strumentali nell'attività propria dell'impresa; possono applicare un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'Irap - nella misura dell'8% (o del 10,5% per le società considerate non operative in almeno 2 dei 3 periodi d'imposta precedenti l'assegnazione) - sulla differenza tra il valore normale dei beni assegnati o ceduti o, in caso di trasformazione, quello dei beni posseduti all'atto della trasformazione, e il loro costo fiscalmente riconosciuto. L'agevolazione si applica anche alle società che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione dei suddetti beni e che, entro il 30/09/26, si trasformano in società semplici. Per gli immobili, il valore normale può essere determinato in misura pari a quello risultante dall'applicazione all'ammontare delle rendite catastali dei moltiplicatori di cui all'art. 52, co. 4, del TUR. Le riserve in sospensione d'imposta annullate per effetto dell'assegnazione dei beni ai soci e quelle delle società che si trasformano sono assoggettate ad imposta sostitutiva nella misura del 13%. Condizione per l'agevolazione è che tutti i soci risultino iscritti nel libro dei soci, ove prescritto, alla data del 30/09/25 ovvero che vengano iscritti entro 30 giorni dal 1/01/26, in |

STUDIO GIULIANO

CONSULENZA TRIBUTARIA • SOCIETARIA • DEL LAVORO • CONTRATTUALE • REVISIONE CONTABILE

| | |
|--|--|
| | <p>forza di titolo di trasferimento avente data certa anteriore al 1/10/25. L'IVA dovrà essere applicata con le regole ordinarie.</p> <p>Per le assegnazioni soggette a imposta di registro è prevista la riduzione alla metà delle relative aliquote e l'applicazione delle imposte ipocatastali in misura fissa. Il versamento dell'imposta sostitutiva dovuta deve essere effettuato in 2 rate:</p> <ol style="list-style-type: none">1) il 60% entro il 30/09/26;2) il 40% entro il 30/11/26. <p>Le medesime disposizioni si applicano alle società che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione dei predetti beni e che entro il 30/09/26 si trasformano in società semplici.</p> |
| Estromissione immobili dell'imprenditore individuale Comma 41 | <p>L'imprenditore individuale entro il 31/05/26 può escludere dal patrimonio dell'impresa i beni immobili strumentali, posseduti al 31/10/25 con effetto dall'1/01/26. L'estromissione richiede il pagamento di un'imposta sostitutiva dell'Irpef con aliquota dell'8% calcolata sulla differenza tra il valore normale dell'immobile (o, a scelta, il valore catastale) e il relativo costo fiscalmente riconosciuto.</p> <p>I versamenti rateali dell'imposta sostitutiva devono essere effettuati entro il:</p> <ol style="list-style-type: none">1) 30/11/26;2) 30/06/27. |
| Plusvalenze Comma 42 - 43 | <p>È stata quasi integralmente riscritta la disciplina della rateizzazione della tassazione delle plusvalenze, diverse da quelle di cui all'art. 87 del TUIR, realizzate a seguito della cessione di beni, di aziende o rami d'azienda e dei diritti all'utilizzo esclusivo della prestazione dell'atleta per le società sportive professionalistiche, di cui all'art. 86, co. 4, del TUIR.</p> <p>In particolare, in base alle modifiche apportate:</p> <ul style="list-style-type: none">• le <u>plusvalenze derivanti dalla cessione di beni</u> concorrono a formare il reddito nel <u>periodo d'imposta in cui sono realizzate</u> (viene quindi meno, per la generalità dei beni, la previgente facoltà di rateizzazione in 5 periodi d'imposta, a condizione che i beni fossero stati posseduti per un periodo non inferiore a 3 anni);• le <u>plusvalenze derivanti dalla cessione di aziende o rami d'azienda</u> possono essere assoggettate a tassazione, <u>su opzione, in quote costanti per la durata di 5 esercizi</u>, qualora le aziende (o rami di azienda) siano possedute per un periodo non inferiore a 3 anni;• le plusvalenze derivanti dalla cessione dei diritti all'utilizzo esclusivo della prestazione dell'atleta, per la quota parte proporzionalmente corrispondente al corrispettivo eventualmente conseguito in denaro, possono essere assoggettate a tassazione, su opzione, in quote costanti per la durata di 5 esercizi, qualora i diritti siano posseduti per un periodo non inferiore a 2 anni. <p>La nuova disciplina si applica alle plusvalenze realizzate dal 1/01/26 (periodo di imposta successivo a quello in corso al 31/12/25).</p> <p>Nella determinazione dell'acconto dovuto per il periodo d'imposta 2026 si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata applicando le nuove disposizioni.</p> |
| Affrancamento straordinario delle riserve in sospensione di imposta Comma 44 - 45 | <p>Sono stati riaperti i termini per l'affrancamento dei saldi attivi di rivalutazione non affrancati e delle riserve in sospensione di imposta ancora sussistenti nel bilancio dell'esercizio in corso al 31/12/24, che residuano al termine dell'esercizio in corso al 31/12/25.</p> <p>In particolare, viene consentita, in via opzionale, la possibilità di affrancare:</p> <ul style="list-style-type: none">• i saldi attivi di rivalutazione ai quali non è stato dato a suo tempo effetto fiscale;• le riserve e i fondi in sospensione di imposta; presenti nel bilancio dell'esercizio in corso al 31/12/24, per la parte di essi che residua al termine dell'esercizio in corso al 31/12/25. |

STUDIO GIULIANO

CONSULENZA TRIBUTARIA • SOCIETARIA • DEL LAVORO • CONTRATTUALE • REVISIONE CONTABILE

| | |
|---|---|
| | <p>L'affrancamento delle poste di patrimonio netto in sospensione d'imposta avviene mediante il pagamento di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive del 10%.</p> <p>L'opzione dovrà essere esercitata nella dichiarazione dei redditi del periodo d'imposta in corso al 31/12/25 e dovrà essere versata obbligatoriamente in 4 rate annuali di pari importo a partire dalla data di scadenza del termine di versamento a saldo delle imposte relative al periodo d'imposta 2025, dunque, salvo proroghe:</p> <ul style="list-style-type: none">• 1° rata (1/4 dell'imposta sostitutiva) – 30/06/26;• 2° rata (1/4 dell'imposta sostitutiva) – 30/06/27;• 3° rata (1/4 dell'imposta sostitutiva) – 30/06/28;• 4° rata (1/4 dell'imposta sostitutiva) – 30/06/29. <p>Non sono previsti interessi.</p> <p>Le rate potranno essere anche versate nei 30 giorni successivi ai termini stabiliti, ma, in questo caso, con la maggiorazione dello 0,40%.</p> <p>L'affrancamento può essere esercitato:</p> <ul style="list-style-type: none">• per tutti o soltanto per alcuni di detti fondi, riserve e saldi attivi di rivalutazione;• per il loro intero ammontare o soltanto per una parte. <p>All'affrancamento si applicano le modalità di attuazione dell'art. 14 del D.lgs. n. 192/2024, contenute nel D.M. MEF del 27/6/25 (disposizioni attuative dell'affrancamento previsto dalla Legge di Bilancio 2025).</p> |
| Disciplina dei dividendi e delle plusvalenze pex Comma 51 - 55 | <p>Sono state apportate modifiche al trattamento fiscale dei dividendi e delle plusvalenze percepiti dagli imprenditori e dalle società o enti residenti.</p> <p>In particolare, l'accesso al c.d. "regime di esclusione" (del 41,86% per i soggetti IRPEF e del 95% per i soggetti IRES) è stato limitato ai dividendi derivanti da partecipazioni detenute, direttamente o indirettamente tramite società controllate, in misura non inferiore al 5% ovvero di importo non inferiore a 500.000 euro. Lo stesso requisito dimensionale si applica anche con riguardo alle plusvalenze derivanti da partecipazioni in "regime PEX" (del 41,86% per i soggetti IRPEF e del 95% per i soggetti IRES).</p> <p>Se i requisiti di partecipazione minima sopra indicati non sono rispettati, i dividendi e le plusvalenze sono integralmente imponibili.</p> <p>Inoltre, anche per l'applicazione della ritenuta alla fonte a titolo di imposta (1,20%) sui dividendi corrisposti a società o enti non residenti soggetti all'imposta sui redditi in Stati membri UE o aderenti all'accordo SEE - ivi residenti - è necessario che le relative partecipazioni siano detenute, direttamente o indirettamente tramite società controllate, in misura non inferiore al 5% ovvero la partecipazione sia di importo non inferiore a 500.000 euro.</p> <p>Le nuove disposizioni si applicano alle distribuzioni dell'utile di esercizio, delle riserve e degli altri fondi, deliberate a decorrere dal 1/01/26 nonché alle plusvalenze realizzate in relazione alla cessione di azioni o quote di partecipazioni, anche non rappresentate da titoli, al capitale in società ed enti di cui all'art. 73 TUIR, e alla cessione di titoli e strumenti finanziari similari alle azioni ai sensi dell'art. 44, co. 2, lett. a), del TUIR nonché ai contratti di cui all'art. 109, co. 9, lett. b), del TUIR acquisiti o sottoscritti a decorrere dalla stessa data; a tal fine, si considerano ceduti per primi gli strumenti finanziari acquisiti o i contratti sottoscritti in data meno recente.</p> <p>Nella determinazione dell'acconto dovuto per il periodo d'imposta 2026 (successivo a quello in corso al 31/12/25) si assume, quale imposta, quella che si sarebbe determinata applicando le nuove disposizioni.</p> |

STUDIO GIULIANO

CONSULENZA TRIBUTARIA • SOCIETARIA • DEL LAVORO • CONTRATTUALE • REVISIONE CONTABILE

| | |
|---|---|
| Valutazione titoli non destinati a permanere durevolmente nel patrimonio Comma 65 - 66 | I soggetti che non adottano i principi contabili internazionali, negli esercizi 2025 e 2026, possono valutare i titoli non destinati a permanere durevolmente nel proprio patrimonio in base al loro valore di iscrizione, come risultante dall'ultimo bilancio annuale regolarmente approvato, anziché al valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato, fatta eccezione per le perdite di carattere durevole. Le imprese che si avvalgono di tale facoltà devono destinare a una riserva indisponibile utili di ammontare corrispondente alla differenza tra i valori registrati in applicazione della facoltà e i valori di mercato rilevati alla data di chiusura del periodo di riferimento, al netto del relativo onere fiscale. In caso di utili di esercizio di importo inferiore a quello della suddetta differenza, la riserva è integrata utilizzando riserve di utili o altre riserve patrimoniali disponibili o, in mancanza, mediante utili degli esercizi successivi. |
| Obbligo di effettuare la ritenuta sugli incassi Comma 112 - 115 | È stato esteso l'ambito applicativo della ritenuta a titolo di acconto ai contribuenti esercenti attività di impresa. La ritenuta deve essere operata con un'aliquota: <ul style="list-style-type: none">• dello 0,5% per l'anno 2028;• dell'1% a decorrere dall'anno 2029; a titolo di acconto delle imposte sui redditi, sui corrispettivi per le prestazioni di servizi e le cessioni di beni effettuate nell'esercizio di imprese (B2B) da soggetti residenti e da stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti. Sono esclusi dall'applicazione della ritenuta i contribuenti che, al momento di ricevere il pagamento: <ul style="list-style-type: none">• hanno aderito alla proposta di concordato preventivo biennale, di cui all'art. 9 del D.lgs. n. 13/2024;• sono in regime di adempimento collaborativo di cui agli artt. da 3 a 7 del D.lgs. n. 128/2015. La ritenuta non è, invece, effettuata qualora il pagamento sia eseguito con ritenuta automatica dell'11% effettuata da banche e da Poste Italiane S.p.a. L'individuazione delle modalità attuative della disciplina è demandata a un successivo provvedimento del Direttore dell'Agenzia dell'entrata. Le nuove disposizioni si applicheranno ai pagamenti effettuati a decorrere dal 1/01/28. |
| Deducibilità delle svalutazioni delle obbligazioni Comma 130 | Per i soggetti OIC, le svalutazioni delle <u>obbligazioni che non costituiscono immobilizzazioni finanziarie</u> sono deducibili: <ul style="list-style-type: none">• nei limiti della media aritmetica dei prezzi rilevati nell'ultimo semestre per i titoli negoziati in mercati regolamentati;• applicando al valore fiscalmente riconosciuto l'eventuale decremento desunto dall'andamento complessivo del mercato telematico delle obbligazioni italiano (c.d. "MOT") dell'ultimo semestre, per gli altri titoli non quotati. Con riferimento ai <u>titoli obbligazionari che costituiscono immobilizzazioni finanziarie</u> , invece, è stato introdotto un criterio analogo a quello previsto per i titoli del circolante, ossia che le svalutazioni di tali titoli sono deducibili nei limiti dell'andamento del MOT registrato negli ultimi 6 mesi. La disposizione si applica anche per i soggetti IAS/IFRS con riferimento ai titoli obbligazionari che non sono detenuti per scopi di negoziazione; in tal caso è stato precisato che le minusvalenze assumono rilievo fiscale se imputate a conto economico. |
| Obbligo di ritenuta per agenzie di viaggio e turismo, agenti, raccomandatari e | È stato eliminato il regime di esonero da ritenuta con riferimento alle provvigioni percepite: <ul style="list-style-type: none">• dalle agenzie di viaggio e turismo;• dagli agenti, raccomandatari e mediatori marittimi e aerei;• dagli agenti e dai commissionari delle imprese petrolifere per le prestazioni ad esse rese |

STUDIO GIULIANO

CONSULENZA TRIBUTARIA • SOCIETARIA • DEL LAVORO • CONTRATTUALE • REVISIONE CONTABILE

| | |
|---|---|
| mediatori marittimi e aerei; agenti e commissionari di imprese petrolifere Comma 140 - 141 | <p>direttamente.</p> <p>Decorrenza</p> <p>La disposizione si applicherà alle provvigioni corrisposte a partire dall'1.03.2026, le quali, venendo meno il regime di esonero, andranno quindi assoggettate alla ritenuta di cui all'art. 25-bis del DPR 600/73.</p> |
| Iper-ammortamento Comma 427 - 435 | <p>Ai fini delle imposte sui redditi, per i soggetti titolari di reddito d'impresa che effettuano investimenti dal 1/01/26 al 30/09/28 in beni strumentali prodotti in uno degli Stati UE o SEE, destinati a strutture produttive ubicate in Italia, il costo di acquisizione, con esclusivo riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria, è maggiorato:</p> <ul style="list-style-type: none">• nella misura del 180% per gli investimenti fino a 2.500.000 euro;• nella misura del 100% per gli investimenti oltre 2.500.000 euro e fino a 10.000.000 euro;• nella misura del 50% per gli investimenti oltre 10.000.000 euro e fino a 20.000.000 euro. <p>Imprese escluse</p> <p>L'agevolazione non spetta alle imprese:</p> <ul style="list-style-type: none">• in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale o sottoposte ad altra procedura concorsuale o che abbiano in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;• destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi del D.lgs. n. 231/2001. <p>La spettanza dell'agevolazione è subordinata al rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.</p> <p>Investimenti agevolabili</p> <p>La maggiorazione è riconosciuta per gli investimenti in:</p> <ul style="list-style-type: none">• beni materiali e immateriali strumentali nuovi compresi, rispettivamente, negli elenchi di cui agli allegati IV e V annessi alla legge di bilancio, interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura;• beni materiali nuovi strumentali all'esercizio d'impresa finalizzati all'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all'autoconsumo anche a distanza, compresi gli impianti per lo stoccaggio dell'energia prodotta. Con riferimento all'autoproduzione e all'autoconsumo di energia da fonte solare, sono considerati agevolabili esclusivamente gli impianti con moduli fotovoltaici di cui all'art. 12, co. 1, lett. b) e c), del D.L. n. 181/2023. <p>Adempimenti</p> <p>Per accedere all'agevolazione l'impresa deve trasmettere, in via telematica tramite una piattaforma GSE S.p.A. (GSE), sulla base di modelli standardizzati, apposite comunicazioni e certificazioni concernenti gli investimenti agevolabili.</p> <p>Cumulo del beneficio</p> <p>Il beneficio è cumulabile con ulteriori agevolazioni finanziate con risorse nazionali ed europee che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che il sostegno non copra le medesime quote di costo dei singoli investimenti del progetto di innovazione e non porti al superamento del costo sostenuto. La relativa base di calcolo è assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti per i medesimi costi ammissibili. La maggiorazione del costo non si applica agli investimenti che beneficiano del credito d'imposta transizione 4.0, di cui all'art. 1, co. 446, della legge n. 207/2024.</p> <p>Ipotesi di decadenza</p> <p>Se nel corso del periodo di fruizione della maggiorazione del costo si verifica il realizzo a titolo oneroso del bene oggetto dell'agevolazione ovvero se il bene è destinato a strutture</p> |

STUDIO GIULIANO

CONSULENZA TRIBUTARIA • SOCIETARIA • DEL LAVORO • CONTRATTUALE • REVISIONE CONTABILE

produttive ubicate all'estero, anche se appartenenti allo stesso soggetto, non viene meno la fruizione delle residue quote del beneficio, come originariamente determinate, a condizione che, nello stesso periodo d'imposta del realizzo, l'impresa sostituisca il bene originario con un bene materiale strumentale nuovo avente caratteristiche tecnologiche analoghe o superiori. Nel caso in cui il costo di acquisizione dell'investimento sostitutivo sia inferiore al costo di acquisizione del bene sostituito, la fruizione del beneficio prosegue per le quote residue fino a concorrenza del costo del nuovo investimento.

Con decreto del MIMIT sono stabilite le modalità attuative delle disposizioni.

La determinazione dell'acconto dovuto per il periodo d'imposta in corso al 31/12/26 è effettuata senza tener conto delle nuove disposizioni.

Lo Studio resta a disposizione per eventuali chiarimenti.

Distinti saluti.

19 gennaio 2026

Studio Giuliano